

DECRETO LEGGE n. 97/2008
Convertito con L. 129/2008

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto 2008 è stata pubblicata la L. n. 129 del 2 agosto 2008 di conversione del decreto legge 97/2008 recante “*Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini*”.

Occorre, preliminarmente, precisare che durante il passaggio parlamentare, la legge di conversione ha assorbito, con l’inserimento di un articolo *ad hoc*, 4-bis, le misure introdotte nel decreto-legge 113/2008. La validità degli atti e dei provvedimenti adottati e la salvezza degli effetti giuridici prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni contenute nel citato decreto 113/2008, nonché nel 97/2008, sono esplicitamente garantite dall’art. 1, comma 3, della legge di conversione medesima.

Si segnalano i principali temi riguardanti direttamente le Università o che possono interessare in quanto ad esse riconducibili.

A seguire è riportato un sintetico commento di tali disposizioni, ed in particolare:

ART. 3 – DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

1. Per l'anno 2008, i CAF-dipendenti ovvero i professionisti abilitati nell'ambito delle attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono effettuare entro il 10 luglio 2008 la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. Restano comunque fermi i termini ordinari di trasmissione delle dichiarazioni nelle ipotesi previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 23 gennaio 2008, pubblicato nel sito internet dell'Agenzia.
2. Per l'anno 2008 il termine di trasmissione della dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e' fissato al 10 luglio 2008.
3. I soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni, compresa quella unificata, scadono nel periodo dal 1° maggio 2008 al 29 settembre 2008, presentano le dichiarazioni in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il 30 settembre 2008.
4. I soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni, compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2008, scadono fino al 29 settembre 2008, presentano le dichiarazioni in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il 30 settembre 2008.
5. Le persone fisiche presentano le dichiarazioni in via telematica, compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2008, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il 30 settembre 2008.
6. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, presentano in via telematica la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, redatta sul modello approvato nell'anno 2008, entro il 30 settembre 2008.
7. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 140 e' inserito il seguente:
«140-bis. Al fine di consentire l'erogazione dei rimborsi arretrati di cui ai commi 139 e 140 e di accelerare l'erogazione delle richieste dei rimborsi correnti, su proposta dell'Agenzia delle entrate, quote parte delle risorse finanziarie disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio e' trasferita ad un apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'erogazione:
a) di parte dei rimborsi di cui al comma 139;
b) dei rimborsi per i quali non e' maturato il termine di cui al comma 139.».
8. I commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74, sono abrogati.

8-bis. All'articolo 15, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, dopo la parola: «emessi» sono aggiunte le seguenti: «e ricevuti».

8-ter. Al comma 1 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, dopo le parole: «di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati al comma 4» sono inserite le seguenti: «, nonché di combustibili sintetici purché siano esclusivamente ricavati dalle biomasse».

8-quater. Al fine di contenere i fenomeni connessi all'emergenza ambientale nella regione Campania, i comuni della regione possono deliberare variazioni della tassa o della tariffa relativa alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2008 anche dopo il 30 maggio 2008.

I commi da 1 a 6 del presente articolo dispongono la proroga di termini per l'invio delle dichiarazioni dei redditi. Risultano di interesse per l'università:

- il comma 2 che proroga, per il solo anno 2008, dal 31 maggio al 10 luglio 2008 il termine entro il quale i sostituti di imposta devono trasmettere, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la dichiarazione a mezzo del 770 semplificato;
- il comma 6 proroga dal 31 luglio al 30 settembre 2008 il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 devono presentare in via telematica la dichiarazione IRAP (imposta regionale sulle attività produttive).

Ai sensi del comma 8, che non ha subito modificazioni in sede di conversione, con l'abrogazione dell'art. 35, commi 32-33 del D.L. 223/2006 (decreto Bersani) convertito con L. 248/2006, è stato eliminato l'obbligo per il committente, e la relativa sanzione amministrativa per l'inadempimento, di procedere al pagamento dei corrispettivi dell'appalto solo dopo l'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante, con riferimento ai redditi di lavoro dipendente del relativo personale, la regolarità fiscale, contributiva, assicurativa.

È confermato l'obbligo di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore.

ART. 4 – DIFFERIMENTO E PROROGA DI TERMINI

1. Al fine di consentire da parte dell'amministrazione finanziaria l'efficace utilizzo delle risorse umane previste ai sensi dell'articolo 1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da destinare, in misura omogenea, ai quattro dipartimenti, tenuto conto che sono ancora in corso le attività di verifica conoscitiva indispensabili per la allocazione delle predette risorse in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonché delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica ivi previste, il termine del 30 giugno 2008, stabilito nel citato comma 359, e' prorogato al 31 ottobre 2008. Considerata l'impossibilità di concludere entro il termine del 31 maggio 2008 le procedure di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007, tenuto conto che sono ancora in corso le attività di verifica conoscitiva indispensabili per la allocazione delle risorse umane in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonché delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, e' autorizzato, altresì, il completamento del programma di cui al quarto periodo dell'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attuato con il citato decreto ministeriale, mediante integrale utilizzo della graduatoria entro il 30 settembre 2008, anche a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), e all'articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

2-bis. All'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2009».

3. Il termine per l'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 30 settembre 2008 per la Fondazione «Il Vittoriale degli italiani».

4. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, le parole: «1° luglio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2009».

5. All'articolo 19 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «dalla data di scadenza del termine di cui all'art. 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2009».

6. All'articolo 2, comma 102, primo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2008», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

7. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi».
8. All'articolo 354, comma 4, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355».
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2009-2010.
- 9-bis. Il termine di durata in carica del presidente del Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche, di cui alla legge 15 marzo 1999, n. 62, può essere prorogato secondo le modalità di conferma di cui all'articolo 7, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 5 gennaio 2000, n. 59. Al citato articolo 7, comma 2, del predetto regolamento 5 gennaio 2000, n. 59, le parole: «una sola volta» sono soppresse.
- 9-ter. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, al secondo e al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2008».
- 9-quater. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I prodotti di cui al comma 1 ancora presenti nei magazzini dei distributori alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono continuare ad essere venduti al consumatore finale entro il 30 giugno 2009».
- 9-quinquies. Fermo restando quanto previsto dal comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 30 settembre 2008 il termine di conservazione nel bilancio delle risorse relative ai contributi statali di cui all'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano stati oggetto di revoca e non risultino impegnate.
- 9-sexies. Il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE, fino alla costituzione nella forma prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51, continua ad operare nella composizione e con i compiti previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216».

Commi 2, 2-bis – Differimento termini del D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il comma 2 differisce al 1 gennaio 2009 l'applicazione:

- dell'art. 18, comma 1, lett. r) D.Lgs. 81/2008 riguardante le comunicazioni, a carico del datore di lavoro e del dirigente, all'INAIL o all'IPSEMA, a fini statistici e informativi, di informazioni relative agli infortuni sul lavoro e, a fini assicurativi, di informazioni relative agli infortuni sul lavoro che determinino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. Si rileva, peraltro, che, pur in presenza di tale differimento, resta in vigore l'obbligo di denunciare, a fini assicurativi, all'INAIL o all'IPSEMA gli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 1124/1965 (T.U. assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);
- dell'art. 41, comma 3 lett. a) – in materia di sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente – che stabilisce il divieto di visite mediche preassuntive.

Il comma 2-bis novella l'art. 306, comma 2, D.Lgs. 81/2008 che differisce l'applicazione di alcune disposizioni in tema di valutazione dei rischi. Con la suddetta modifica l'applicazione di tali disposizioni richiamate nell'art. 306 comma 2 viene differita dal 29 luglio 2008 al 1 gennaio 2009.

Comma 5 – Differimento in materia di codice dei contratti pubblici

Il comma in esame, attraverso una novella all'art. 19 del D.L. 248/2007 convertito con L. 31/2008, prevede l'applicazione dell'art. 256, comma 4, del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) a decorrere dal 1 gennaio 2009. Pertanto l'abrogazione degli artt. 351, 352, 353, 354 e 355 della L. 2248/1865 – che disciplinano limiti e modalità di sequestro a favore dei creditori dell'appaltatore sul corrispettivo dell'appalto per opere pubbliche – originariamente disposta dall'art. 256 co.4 a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento attuativo del codice degli appalti, e successivamente differita al 1 luglio 2008 dal D.L. 248/2007, viene, infine, ulteriormente prorogata al 1 gennaio 2009.

Comma 9 – Differimento norme sulla valorizzazione del percorso scolastico per ammissione a corsi universitari a numero programmato

Il comma 9 del presente articolo, che non ha subito modificazioni in sede di conversione, prevede che le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 21/2008, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2009-2010; queste ultime norme disciplinano la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999 n. 264.

ART. 4-BIS – ULTERIORI PROROGHE DI TERMINI E DISPOSIZIONI CONNESSE

1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
2. Il termine per il completamento delle procedure di assunzione di cui all'articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' differito al 31 dicembre 2008.
3. Il termine per il completamento delle procedure in corso occorrenti per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria e' differito al 31 dicembre 2009. A tal fine, per gli anni 2008 e 2009, e' autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
4. I termini di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n. 146, all'articolo 4, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n. 148, e all'articolo 5, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n. 147, relativi all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno, concernente i provvedimenti necessari per l'istituzione, nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, degli uffici periferici dello Stato, sono differiti al 30 giugno 2009.
5. All'articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre 2008».
6. All'articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 luglio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2008».
7. All'articolo 2, comma 137, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo le parole: «per quelli in costruzione,» sono inserite le seguenti: «con riferimento alla parte organica dei rifiuti,»;
 - b) le parole: «tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2008».
8. Considerata l'impossibilita' di concludere entro i termini attualmente previsti le procedure finanziarie ed evitare il sorgere di possibili situazioni emergenziali, ai comuni delle aree individuate dall'obiettivo «Convergenza» del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, aventi popolazione superiore a 500.000 abitanti e che abbiano rilevanti passivita' nei confronti delle societa' a partecipazione totalitaria affidatarie del servizio di gestione rifiuti ed igiene ambientale nel territorio comunale, e' erogato un contributo in conto capitale di 80 milioni di euro di cui 30 milioni nell'anno 2008, 30 milioni nell'anno 2009 e 20 milioni nell'anno 2010. I conseguenti interventi sono effettuati nei limiti delle risorse di cui al presente comma. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno sulla base dei dati comunicati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono esclusi i comuni i cui territori abbiano gia' goduto di analoghi benefici a seguito di commissariamenti o dichiarazioni di stato di emergenza. Il contributo di cui al presente comma e' escluso dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilita'. Le risorse finanziarie trasferite ai comuni ai sensi del presente comma sono in suscettibili di pignoramento o sequestro.
9. Per far fronte all'intervento di cui al comma 8 si provvede, nel limite di 90 milioni di euro per il 2008, 90 milioni di euro per il 2009 e 60 milioni di euro per il 2010, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
10. All'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009»;
 - b) il comma 2-bis e' abrogato.
11. All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2009».
12. I termini di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono differiti fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle competenze ivi prevista e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

13. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
14. All'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
15. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
16. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2009» e le parole: «entro il 30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2008». Resta fermo quanto previsto dall'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Alle procedure indette dopo il 30 giugno 2008 si applica il disposto dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
17. Per l'anno 2008 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 648 e 651, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, al fine di garantire l'assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca, le risorse di cui all'articolo 1, commi 650 e 652, della medesima legge, limitatamente allo stanziamento previsto per l'anno 2008 e al netto delle risorse già utilizzate nell'anno 2007, sono utilizzate per il reclutamento di ricercatori delle università ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per il reclutamento aggiuntivo di ricercatori degli enti di ricerca, con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto e nei limiti dell'organico vigente presso ciascun ente, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, anche in deroga al limite di spesa relativo alle cessazioni di cui all'articolo 1, comma 643, della medesima legge n. 296 del 2006. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, è abrogato.
18. Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è prorogato, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino al 31 maggio 2009 ovvero, se ultimate prima della suddetta data, fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2, commi da 138 a 141, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Per le attività di funzionamento del CNVSU e del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) sono utilizzate le risorse finanziarie entro i limiti di spesa previsti dall'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La legge di conversione ha assorbito le disposizioni contenute nel decreto-legge 113-2008, di interesse per le Università.

Comma 12 - Arbitrati

La Finanziaria 2008 ha sancito il divieto per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto l'acquisizione di lavori, forniture e servizi nonché di sottoscrivere compromessi (art. 3, commi da 19 a 22, L. 244/2007). L'attuazione delle disposizioni era stata rinviata al 1 luglio 2008 (art. 15 D.L. 248/2007 convertito con L. 31/2008) e, con il comma 12 dell'articolo in commento – che riprende sostanzialmente il contenuto dell'articolo 8 del D.L. 113/2008 – viene rinviata, ulteriormente, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

Si precisa inoltre che, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 113 del 2008, le suddette disposizioni attuative non sono state ancora predisposte.

Comma 16 – Reclutamento dei docenti universitari

Il comma 16 ripropone l'art. 12 del D.L. 113/2008 e modifica i termini di cui all'art. 12, comma 2, D.L. 248/2007 convertito con L. 31/2008: conseguentemente fino al 31 dicembre 2009 – e non più fino al 31 dicembre 2008 -, in attesa della definizione ed attuazione della disciplina di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, le università continuano ad espletare le procedure per professore universitario ai sensi della L. 210/98 e del D.P.R. 117/2000. Inoltre, gli

organi accademici delle università, nell'ambito delle rispettive competenze, possono indire le relative procedure comparative, entro il 30 novembre 2008, e non più entro il 30 giugno 2008.

Viene, poi, precisato che resta fermo quanto previsto dall'articolo 66 del D.L. 112/2008 sul *Turn over* nelle pubbliche amministrazioni: in particolare, per le Università si rileva che il comma 13 della suddetta norma introduce limitazioni all'assunzione di personale a tempo indeterminato, compresi i docenti e i ricercatori, per il triennio 2009-2011 e per l'anno 2012, pari, rispettivamente, al 20% e al 50% della spesa e del *turn over* relativi al personale cessato nell'anno precedente.

L'ultimo periodo del comma 16, in esame, dispone, per le procedure indette dopo il 30 giugno 2008, l'applicazione dell'art. 1, comma 2-bis, del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005, in base al quale *“la proposta della commissione giudicatrice è limitata ad un solo idoneo per ogni posto bandito, individuato nel candidato giudicato più meritevole”*.

Comma 17 – Assunzione di ricercatori

La norma prevede, per l'anno 2008, che:

- non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 648, della L. 296/2006 (Finanziaria 2007) che prevedeva che con il decreto MUR relativo alla disciplina di nuove modalità di reclutamento di ricercatori universitari venisse definito il numero di posti per il reclutamento straordinario;
- al fine di garantire l'assunzione straordinaria di ricercatori nelle università, le risorse di cui all'art. 1, comma 650 della L. 296/2006, limitatamente allo stanziamento previsto per l'anno 2008 (pari a 40 milioni di euro per le Università) e al netto delle risorse già utilizzate nell'anno 2007, sono utilizzati per il reclutamento di ricercatori delle università ai sensi dell'art. 1, comma 7, L. 230/2005, che richiama le modalità di cui alla L. 210/1998.

Tale reclutamento, proprio perché straordinario e come testimoniato anche dall'omesso richiamo dell'art. 66 del D.L. 112/2008, non è interessato alle limitazioni in materia di assunzione previste fino al 2012.

La norma dispone, altresì, l'abrogazione dell'art. 3, comma 1, D.L. 147/2007 convertito con L. 176/2007 che prevedeva analoga disposizione per l'anno 2007.

Comma 18 - Comitato nazionale del sistema universitario e Comitato d'indirizzo per la valutazione della ricerca

Il comma 18, che riproduce il testo dell'articolo 14 D.L. 113/2008, prevede che il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) è prorogato, nella composizione esistente al 3 agosto 2008 (data di entrata in vigore della legge di conversione), fino al 31 maggio 2009 o fino al completamento, ove antecedenti, delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

Ai sensi del comma 2, per le attività di funzionamento del CNVSU e del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), sono utilizzate le risorse finanziarie destinate ai sensi dell'art. 2, comma 142, del D.L. 262/2006, convertito con L. 286/2006, al funzionamento dell'ANVUR.